



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

FLORE

Repository istituzionale dell'Università degli Studi di Firenze

Il processo contro Milone del 56 a.C.

Questa è la Versione finale referata (Post print/Accepted manuscript) della seguente pubblicazione:

Original Citation:

Il processo contro Milone del 56 a.C / M. Ravizza. - STAMPA. - (2002), pp. 29-46.

Availability:

This version is available at: 2158/351452 since:

Publisher:

Jovene Editore

Terms of use:

Open Access

La pubblicazione è resa disponibile sotto le norme e i termini della licenza di deposito, secondo quanto stabilito dalla Policy per l'accesso aperto dell'Università degli Studi di Firenze (<https://www.sba.unifi.it/upload/policy-oa-2016-1.pdf>)

Publisher copyright claim:

(Article begins on next page)

IVRIS VINCVLA

STUDI IN ONORE DI
MARIO TALAMANCA

ESTRATTO

JOVENE EDITORE

MARIANGELA RAVIZZA

IL PROCESSO CONTRO MILONE DEL 56 A. C.

1. — Gli anni dal 57 al 52 a. C. furono per Roma un periodo di disordini pressoché continui. Publio Clodio, che fino all'epoca del suo tribunato era stato, in certo qual modo, uno strumento dell'ambizione altrui, era troppo ambizioso egli stesso per potere a lungo accontentarsi di quel ruolo¹. Arrogante e senza scrupoli, l'ex tribuno non ebbe esitazione alcuna a trasferire la lotta politica dalla forma legittima delle discussioni e dei dibattiti nel senato e nel Foro alla violenza sanguinosa delle bande armate, giungendo a minacciare con i suoi scherani perfino Gneo Pompeo. Per opporsi all'azione di Clodio, Pompeo si vide costretto ad avvicinarsi sempre di più al senato e a chiedere l'appoggio di T. Annio Milone, uomo rozzo e turbolento che aveva in comune con Clodio l'uso tracotante della violenza e il più aperto disprezzo delle forme legali².

Alle soperchierie che Clodio esercitava con le sue bande, Milone — eletto tribuno della plebe per il 57 — rispose armando bande dello stesso genere; tuttavia, presentandosene l'opportunità, non disdegnò neppure di far ricorso ai normali mezzi giudiziari, se essi potevano servire per sbarazzarsi dell'avversario. Nei primi mesi del suo tribunato, traendo occasione dagli scontri a mano armata verificatisi in occasione dei comizi per il rimpatrio di Cicerone³, decise di citare in giudizio Clodio per violenza di fronte all'apposita *quaestio* istituita dalla *lex Plautia*⁴: ma quest'ultimo riuscì a sfuggire

¹ Su Clodio e la sua azione politica v. particolarmente F. FRÖLICH, *Clodius* (48), in «RE», IV.1, Stuttgart, 1900, 82 ss.; H. BENNER, *Die Politik des P. Clodius Pulcher. Untersuchungen zur Denaturierung des Klientelwesens in der ausgehenden römischen Republik*, Stuttgart, 1987; W. J. TATUM, *The Patrician Tribune. Publius Clodius Pulcher*, Chapel Hill-London, 1997.

² Su di lui E. KLEBS, *Annius* (67), in «RE», I.2, Stuttgart, 1894, 2271 ss.; A. W. LINTOTT, *Cicero and Milo*, in «JRS», LXIV, 1974, 62 ss.

³ L'episodio è raccontato con ricchezza di particolari in Cic. *Sest.* 35, 75 ss.; cfr. anche Cic. *cum sen. gr. eg.* 8, 22; *cum pop. gr. eg.* 5, 14; *Mil.* 14, 38; Cass. Dio 39, 7, 2; Plut. *Cic.* 33, 4.

⁴ Sulla quale, da ultimo, B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*², Milano, 1998, 155 ss.

all'incriminazione grazie all'intervento del fratello Appio, allora pretore, del console Q. Cecilio Metello Nepote e del tribuno della plebe Sesto Atilio Serrano, i quali vietarono con un editto la celebrazione dei *iudicia*⁵. Milone non si diede per vinto, e verso la fine dell'anno citò nuovamente Clodio di fronte alla stessa *quaestio*, accusandolo di avere assaltato con uomini armati la sua casa sul Cermallo. Anche questa volta, però, non si giunse al processo perché Clodio, per evitare la condanna, presentò la sua candidatura all'edilità curule, riuscendo, agli inizi del 56, a farsi eleggere⁶.

Non era difficile prevedere che quella di Clodio sarebbe stata — per usare le parole di Cicerone — «un'edilità furiosa»⁷. Non appena assunta la carica, egli citò in giudizio Milone, accusandolo degli stessi fatti che avevano costituito la base della prima accusa di Milone nei suoi confronti, e cioè le violenze verificatesi durante l'assemblea per il richiamo di Cicerone⁸. Il movente politico del-

⁵ Cic. *Sest.* 41, 89: *ecce tibi consul, praetor, tribunus plebis nova novi generis edicta proponunt: «ne reus adsit, ne citetur, ne quaeratur, ne mentionem omnino cuiquam iudicum aut iudiciorum facere liceat!»*; Cass. Dio 39, 7, 3-4 (che unifica questo processo con l'altro, intentato da Milone sul finire dello stesso anno); cfr. anche Cic. *cum sen. gr. eg.* 8, 19; *de har. resp.* 24, 50. Cfr. E. MEYER, *Caesars Monarchie und das Principat des Pompeius*³, Stuttgart, 1922, 109, nt. 3; E. S. GRUEN, *The Last Generation of the Roman Republic*, Berkeley-Los Angeles-London, 1974, 295; O. LICANDRO, *Candidature e accusa criminale: strumenti giuridici e lotta politica nella tarda repubblica*, in «Index», XXV, 1997, 457 ss.

⁶ Cic. *Att.* 4, 3, 5; *Q. frat.* 2, 1, 2; Cass. Dio 39, 7, 3-4 (ma v. la nota precedente). La dottrina più antica non sempre ha rilevato che Milone, durante il suo tribunato, intentò contro Clodio due distinti processi. Ma le fonti non consentono dubbi al riguardo: cfr. Cic. *Att.* 4, 3, 2 (*antea cum iudicium nolebat*); *fam.* 5, 3, 2 (*bis eum invitum servavi*); *Mil.* 35, 40 (*in iudicium bis ... vocavit*). Per più ampi ragguagli, MEYER, *Caesars Monarchie*, cit., 109, nt. 3; A. C. CLARK (ed.), *M. Tulli Ciceronis pro T. Annio Milone ad iudices oratio*, Amsterdam, 1967, 37, nt. 2; A. W. LINTOTT, *Violence in Republican Rome*, Oxford, 1968, 218; GRUEN, *The Last Generation*, cit., 295, nt. 133; M. C. ALEXANDER, *Trials in the Late Roman Republic, 149 B. C. to 50 B. C.*, Toronto-Buffalo-London, 1990, 128; LICANDRO, *Candidature*, cit., 456 ss.; ID., *'In magistratu damnari'. Ricerche sulla responsabilità dei magistrati romani durante l'esercizio delle funzioni*, Torino, 1999, 353 ss. Sull'elezione di Clodio all'edilità curule, da ultimo, TATUM, *The Patrician Tribune*, cit., 198 ss.

⁷ Cic. *Q. frat.* 2, 2, 2: *sed omnia sunt tardiora propter furiosae aedilitatis exspectationem*.

⁸ Cass. Dio 39, 18, 1; Schol. Bob. (STANGL, 122). Cfr. anche, indirettamente, la testimonianza di Vatino richiamata da Cic. *Vat.* 17, 40.

atello Appio, allora e del tribuno della on un editto la cele- vinto, e verso la fine a stessa *quaestio*, ac- la sua casa sul Cer- al processo perché la sua candidatura arsi eleggere⁶. Clodio sarebbe stata ilità furiosa»⁷. Non Milone, accusandolo ella prima accusa di verificatesi durante ovente politico del-

plebis nova novi generis ne mentionem omnino 39, 7, 3-4 (che unifica dello stesso anno); cfr. E. MEYER, *Caesars Mo-* 09, nt. 3; E. S. GRUEN, Angeles-London, 1974, *nti giuridici e lotta poli-*

-4 (ma v. la nota prece- Milone, durante il suo e fonti non consentono *n nolebat*); *fam.* 5, 3, 2 *vocavit*). Per più ampi CLARK (ed.), *M. Tulli* im, 1967, 37, nt. 2; A. 218; GRUEN, *The Last n the Late Roman Re-* 1990, 128; LICANDRO, *che sulla responsabilità* Forino, 1999, 353 ss.

ter furiosae aedilitatis

anche, indirettamen-

l'accusa è evidente: oltre a screditare l'immagine di Milone e di Pompeo di fronte all'opinione pubblica, essa poteva servire ad accentuare i dissensi, già da tempo serpeggianti, fra Pompeo e Cesare⁹. Dubbio è invece lo strumento processuale di cui Clodio si servì per i suoi fini. È infatti assai dibattuto fra gli studiosi se Clodio abbia intentato contro Milone un processo comiziale, o lo abbia invece citato dinanzi alla *quaestio de vi*, a somiglianza di quanto per due volte Milone aveva tentato di fare nei suoi confronti.

Delle vicende relative alla causa abbiamo conoscenza da due lettere di Cicerone al fratello Quinto, da un passo di Cassio Dione e da pochi sommari accenni di alcune altre fonti¹⁰. Ci proponiamo, nel presente articolo, di ricostruire le fasi e le modalità del clamoroso processo attraverso una rinnovata lettura di queste testimonianze.

2. — Esaminiamo innanzi tutto la successione dei fatti quale ci è presentata dalle nostre due fonti principali, Cicerone e Cassio Dione.

Nella prima delle sue lettere al fratello Quinto, Cicerone riferisce che Clodio iniziò la sua azione convocando una *contio* per il 2 febbraio. Vi intervennero, in appoggio di Milone, Gneo Pompeo¹¹ e Marco Claudio Marcello, il futuro console del 51¹². Quest'ultimo,

⁹ Ampiamente sul punto GRUEN, *The Last Generation*, cit., 299; J. W. CRAWFORD, *M. Tullius Cicero: The Last and Unpublished Orations*, Göttingen, 1984, 141; TATUM, *The Patrician Tribune*, cit., 202.

¹⁰ Cic. *Q. frat.* 2, 3, 1-2; 2, 6 (5), 4; Cass. Dio 39, 18-19; inoltre Cic. *Sest.* 44, 95; *Vat.* 17, 40-41; *Mil.* 15, 40; *fam.* 1, 5b, 1; Plut. *Pomp.* 48, 11-12; Ascon. (CLARK, 48); Schol. Bob. (STANGL, 122).

¹¹ A detta di Cic. *Q. frat.* 2, 3, 1, Pompeo partecipò alla *contio* quale *advocatus*, cioè come 'consigliere' di Milone, schierato al suo fianco per assisterlo con i suoi suggerimenti e i suoi buoni uffici (per la differenza fra la figura dell'*advocatus* e quella del *patronus* o *orator*, vero e proprio 'difensore' dell'imputato di fronte all'organo giudicante, cfr. J. M. DAVID, *Le patronat judiciaire au dernier siècle de la république*, Roma, 1992, 49 ss.). Si deve tuttavia osservare, con TATUM, *The Patrician Tribune*, cit., 202, che Pompeo «though only designated an *advocatus* ... in the end played the major part on Milo's side».

¹² Marcello era probabilmente nel 56 edile curule come Clodio: cfr. G. V. SUMNER, *The 'Lex Annalis' under Caesar*, in «Phoenix», XXV, 1971, 251, nt. 19; CRAWFORD, *M. Tullius Cicero*, cit., 44.

sollecitato da Cicerone, pronunciò un discorso in favore dell'ex tribuno. A quanto pare, le sue parole suscitarono favorevole impressione nella folla presente nel Foro, poiché Cicerone rileva con compiacimento che la riunione ebbe un esito da non disprezzare¹³. Concluso il dibattito, l'assemblea fu convocata per il 7 febbraio:

*A.d. VIII. Non. Febr. Milo adfuit: ei Pompeius advocatus venit. Dixit Marcellus a me rogatus. Honeste discessimus. Producta dies est in VIII. Id. Febr.*¹⁴.

A differenza della precedente riunione, la *contio* del 7 febbraio si svolse in un'atmosfera di tensione. Quando Pompeo prese la parola fu ripetutamente interrotto dalle grida dei clodiani, e solo a fatica riuscì a concludere il suo discorso. La reazione degli uomini di Milone non si fece attendere: non appena Clodio si alzò a sua volta per parlare, fu vivacemente contestato e subissato di ingiurie. Nell'impossibilità di proseguire, e fuori di sé per gli attacchi rivoltigli, Clodio tentò di sollevare con domande provocatorie l'ira popolare contro Pompeo¹⁵. Dagli scambi verbali si passò ben presto alle vie di fatto. I seguaci di Milone si scagliarono contro quelli di Clodio e, nella confusione generale, quest'ultimo fu travolto e strappato giù dalla tribuna degli oratori; Cicerone, temendo per la sua incolumità, si allontanò rapidamente dal Foro. Nella stessa lettera sopra citata, l'oratore ci fornisce una colorita descrizione dell'episodio:

A.d. VIII. Id. Febr. Milo adfuit. Dixit Pompeius sive voluit. Nam ut surrexit, operae Clodianae clamorem sustulerunt, idque ei perpetua oratione contigit, non modo ut acclamatione sed ut convicio et maledictis impediretur. Qui ut peroravit — nam in eo sane

¹³ Non risulta con chiarezza dalla lettera se anche Cicerone prese la parola, o si limitò a sostenere Milone con la sua presenza. In proposito CRAWFORD, *M. Tullius Cicero*, cit., 141.

¹⁴ Cic. *Q. frat.* 2, 3, 1.

¹⁵ Le domande erano volte soprattutto a suscitare indignazione verso la proposta di affidare a Pompeo il comando di una spedizione per rimettere sul trono d'Egitto Tolomeo XII Aulete, cacciato dai suoi sudditi. Sulla «questione egiziana» ed i suoi esiti, v. per tutti D. L. STOCKTON, *Cicerone. Biografia politica* (trad. it. P. Boccardi Storoni), Milano, 1984, 226 ss.

o in favore dell'ex
ono favorevole im-
Cicerone rileva con
non disprezzare¹³.
er il 7 febbraio:

*Pompeius advocatus ve-
liscissimus. Prodicta*

contio del 7 febbraio
Pompeo prese la pa-
Clodiani, e solo a fa-
one degli uomini di
o si alzò a sua volta
issato di ingiurie.
gli attacchi rivolti-
vocatorie l'ira po-
i passò ben presto
io contro quelli di
mo fu travolto e
ie, temendo per la
o. Nella stessa let-
olorita descrizione

*Pompeius sive voluit.
ustulerunt, idque ei
atione sed ut convi-
— nam in eo sane*

erone prese la parola,
posito CRAWFORD, M.

ndignazione verso la
one per rimettere sul
diti. Sulla «questione
one. *Biografia politica*

*fortis fuit, non est deterritus, dixit omnia atque interdum etiam si-
lento, cum auctoritate peregerat — sed ut peroravit, surrexit Clo-
dius. Ei tantus clamor a nostris — placuerat enim referre gratiam
— ut neque mente nec lingua neque ore consisteret. Ea res acta est,
cum hora VI. vix Pompeius perorasset, usque ad horam VIII., cum
omnia maledicta, versus denique obscenissimi in Clodium et Clo-
diam dicerentur. Ille furens et exsanguis interrogabat suos in cla-
more ipso, quis esset qui plebem fame necaret. Respondebant ope-
rae: 'Pompeius'. Quis Alexandream ire cuperet. Respondebant:
'Pompeius'. Quem ire vellent. Respondebant: 'Crassum'. Is aderat
tum Miloni animo non amico. Hora fere IX., quasi signo dato, Clo-
diani nostros consputare coeperunt. Exarsit dolor. Urgere illi ut lo-
co nos moverent. Factus est a nostris impetus; fuga operarum; eiec-
tus de rostris Clodius, ac nos quoque tum fugimus, ne quid in turba¹⁶.*

Il ricordo della tumultuosa assemblea ci è trasmesso, sostanzialmente negli stessi termini, anche da Cassio Dione:

Πρὸς γοῦν τοῖς ἄλλοις τοιόνδε τι ἐμμηχάνητο· παρασ-
κευάσας τοὺς ἑταίρους ἴν', ὅποτε πύθοιτο αὐτῶν ἐν τοῖς συλ-
λόγοις "τίς <ὁ> ποιῶν ἢ καὶ λέγων τοιόνδε τι ἦν", συνεκβοῶν
ὅτι Πομπήιος, ἐπηρώτα πολλάκις ἐξαίφνης πάνθ' ὅσα ἐπαίτια
περὶ αὐτὸν ἢ κατὰ τὸ σῶμα ἢ κατ' ἄλλο τι ἦν, ἰδίᾳ καὶ καθ'
ἑκάστον, ὡς οὐ περὶ ἐκείνου δὴ λέγων· κἀκ τούτου τῶν μὲν
ἐξαρχόντων τῶν δὲ συνεπηχούτων σφίσι, οἷα φιλεῖ ἐν τοῖς
τοιούτοις γίνεσθαι, καὶ λεγόντων ὅτι Πομπήιος χλευασία
πολλὴ συνέβαινε, ὥστε ἐκείνον μήτε τὴν ἡσυχίαν ἀγειν καρ-
τεροῦντα μήθ' ὁμοίον τι ποιεῖν αὐτῷ ὑπομένοντα περιοργῆ τε
γίνεσθαι καὶ ἐν ἀμηχανίᾳ καθίστασθαι ...¹⁷.

Un'altra *contio* fu convocata per i *Quirinalia*, il 17 febbraio, ma non sappiamo quale ne sia stato l'esito. Cicerone si limita a ricordarne, lapidariamente, la data:

Clodius in Quirinalia prodixit diem¹⁸.

L'azione di Clodio proseguì inflessibile. A quanto apprendiamo dalla seconda lettera di Cicerone a Quinto, una nuova riunione fu indetta per il 7 maggio:

¹⁶ Cic. *Q. frat.* 2, 3, 2.

¹⁷ Cass. Dio 39, 19, 1-2. Accenni all'episodio anche in Cic. *fam.* 1, 5b, 1; *Mil.* 15, 40; Plut. *Pomp.* 48, 11-12.

¹⁸ Cic. *Q. frat.* 2, 3, 2 in fine.

*Postridie autem in Laterio cogitabam, inde, cum in Arpinati quinque dies fuisset, ire in Pompeianum, rediens aspicere Cumanum, ut, quoniam in Non. Matias Miloni dies producta est, pridie Non. Romae essem teque, mi carissime et suavissime frater, ad eam diem, ut sperabam, viderem*¹⁹.

La riunione, però, non si tenne. Il convegno di Lucca, svoltosi nel frattempo, aveva appianato i contrasti fra i triumviri, e ciò portò Clodio a mutare il suo atteggiamento politico verso Pompeo, inducendolo a desistere dal proseguire il suo attacco a Milone²⁰.

Sulla base di queste testimonianze, l'opinione fino a pochi anni fa dominante tendeva a ritenere che il processo di cui ci stiamo occupando si fosse svolto nelle forme della procedura comiziale²¹. Le regole che disciplinavano tale procedura sono note: si tenevano, in primo luogo, tre *contiones* di carattere istruttorio (*anquisitiones*), separate l'una dall'altra dall'intervallo di almeno un giorno, nelle quali il magistrato sviluppava l'accusa, il reo presentava le sue difese e si procedeva all'escussione dei testi; poi, dopo un *trinundinum*, il popolo era solennemente convocato in comizio e, udita la richiesta finale del magistrato, emetteva, a seguito di regolare votazione, un verdetto di assoluzione o di condanna²². Le *contiones* menziona-

¹⁹ Cic. *Q. frat.* 2, 6 (5), 4.

²⁰ Così, con buon fondamento, GRUEN, *The Last Generation*, cit., 299, nt. 142; TATUM, *The Patrician Tribune*, cit., 204.

²¹ V. in particolare Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II.1³, Berlin, 1887 (rist. Basel, 1952), 493, nt. 1; G. W. BOTSFORD, *The Roman Assemblies from their Origin to the End of the Republic*, New York, 1909 (rist. New York, 1968), 327; E. DE RUGGIERO, *Aedilitas*, in «Enc. giur. ital.», I.2, Milano, 1892, 401 ss.; A. H. J. GREENIDGE, *The Legal Procedure of Cicero's Time*, London, 1901 (rist. New York, 1971), 341, 346, nt. 1, 353; R. Y. TYRREL - L. C. PURSER (edd.), *The Correspondence of M. Tullius Cicero*, II, Dublin-London, 1906 (rist. Hildesheim, 1969), 40 ss.; L. G. POCOCK, *A Commentary on Cicero in Vatinius*, Amsterdam, 1967, 130; CLARK, *M. Tulli Ciceronis pro T. Annio Milone*, cit., 37, nt. 2; LINTOTT, *Violence*, cit., 96 e 100; A. H. M. JONES, *The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate*, Oxford, 1972, 15; LINTOTT, *Cicero and Milo*, cit., 63; R. A. BAUMAN, *Criminal Prosecutions by the Aediles*, in «Latomus», XXXIII, 1974, 251; D. R. SHACKLETON BAILEY (ed.), *Cicero. Epistulae ad Quintum fratrem et M. Brutum*, Cambridge, 1980, 174 (dubitativamente).

²² Fondamentale, al riguardo, Cic. *dom.* 17, 45: *nam, cum tam moderata iudicia populi sint a maioribus constituta, primum ut ne poena capitis cum pecunia coniungatur, deinde ne inproducta die quis accusetur, ut ter ante magistratus accuset*

cum in Arpinatis aspicere Cumarodicta est, pridie me frater, ad eam

li Lucca, svoltosi in un'assemblea di cittadini, e ciò portò a Pompeo, indugiando Milone²⁰.

fino a pochi anni dopo, di cui ci stiamo parlando in questa dura comiziale²¹. Il motivo: si tenevano, in un'assemblea (anquisitiones), un giorno, nelle quali si discuteva le sue difese, un *trinundinum*, e, udita la richiesta di regolare la votazione, le anquisitiones menziona-

eration, cit., 299, nt.

St. II.1³, Berlin, 1887; *Assemblies from their* (New York, 1968), 327; 1892, 401 ss.; A. H. Jones, 1901 (rist. New York, 1969), *The Corruptions* (edd.), Hildesheim, 1969), 17; Amsterdam, 1967, nt. 2; LINTOTT, *Violence in the Roman Republic* (Milo, cit., 63; R. A. B. Miles, XXXIII, 1974, *Quintum fratrem et M.*

um tam moderata iuris capitis cum pecunia te magistratus accuset

te da Cicerone nei passi sopra citati costituirebbero appunto le tre *anquisitiones* e la *quarta accusatio* di un processo *apud populum*: processo verosimilmente rivolto all'irrogazione di una multa da parte dei *comitia tributa*, dato che Clodio, in quanto edile, non poteva convocare i *comitia centuriata* (gli unici autorizzati ad infliggere la pena capitale), ma solamente l'assemblea delle tribù²³.

Contro questa ricostruzione seri dubbi sono stati sollevati da Gruen²⁴. Ad avviso di questo autore, nulla dimostra che le quattro adunanze di cui Cicerone ci ha trasmesso il ricordo siano le tre *anquisitiones* e la *quarta accusatio* di un processo comiziale, e vi è piuttosto motivo di ritenere che Clodio si sia avvalso di tali riunioni «as an informal means of castigating Milo before trial», come mezzo non formale per esporre Milone alla pubblica riprovazione, prima di intentare nei suoi confronti un'azione giudiziaria. Gruen osserva, in particolare, che fra la terza *contio* e l'ultima riunione del popolo intercorse un lasso di tempo più lungo dei ventiquattro giorni costituenti il *trinundinum*, giacché la terza *contio* ebbe luogo il 17 febbraio e l'ultima riunione fu fissata per il 7 maggio, e ciò lascia supporre che i riferimenti ciceroniani non riflettano l'iter processuale di un *iudicium populi*. Va altresì rimarcato — osserva l'autore — che all'epoca di cui si parla era già in funzione per i casi di violenza l'apposita *quaestio* creata dalla *lex Plautia*, e quindi non si capisce per quale motivo Clodio avrebbe sottoposto il suo avversario al giudizio dei *comitia*.

Le conclusioni dello studioso americano sono state fatte oggetto di valutazioni divergenti da parte della più recente letteratura.

intermissa die, quam multam introget aut iudicet, quarta sit accusatio trinum nundinum producta die, quo die iudicium sit futurum. Cfr. anche Appian. *b. c.* 1, 74; *lex Osca tab. Bant.*, linn. 13-18 (che ricalca la disciplina romana). Ulteriori precisazioni sulla procedura comiziale in SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., 84 ss. (ivi precedente letteratura).

²³ Sul punto v. particolarmente LINTOTT, *Violence*, cit., 100: «presumably Clodius was trying to inflict a fine on Milo, in order that he might only have to hold the final vote in the *comitia tributa* or the *concilium plebis* and not the *comitia centuriata*». Nello stesso senso BOTSFORD, *The Roman Assemblies*, cit., 327; GREENIDGE, *The Legal Procedure*, cit., 341.

²⁴ GRUEN, *The Last Generation*, cit., 298, nt. 139.

Esse hanno riscosso la cauta approvazione di J. W. Crawford²⁵ e sono state ritenute sostanzialmente condivisibili da Garofalo, nel quadro della sua nota ricerca sul processo edilizio²⁶. Decise riserve sono state invece formulate da Lintott²⁷ e, ultimamente, da Tatum²⁸. Anche Alexander non sembra avere dubbi sul fatto che Milone sia stato tratto in giudizio di fronte al popolo, anziché dinanzi ad una corte perpetua²⁹.

La questione merita di essere sottoposta a nuovo esame: ed è appunto ciò che ci proponiamo di fare nelle pagine che seguono.

3. — Dirò subito che, per quanto sottili, le critiche di Gruen mi sembrano poco persuasive, e soprattutto difficilmente conciliabili con i dati di cui disponiamo.

Come ho già accennato, non sono mancati gli autori che hanno sollevato obiezioni e riserve: va tuttavia osservato che gli argomenti da essi addotti, pur non essendo privi di peso, sono per lo più congetturali e tutt'altro che decisivi.

Lintott, per esempio, rileva che le tre *contiones* di cui parla Cicerone nelle sue lettere difficilmente possono considerarsi estranee ad una procedura criminale «in the light of the formal language of adjournment and the fact that the defence knew in advance that it was allowed to speak»: circostanza, quest'ultima, che a suo avviso si ricaverebbe da Cic. *Q. fratr.* 2, 3, 1-2³⁰. Ma se la prima obiezione è senz'altro fondata — giacché espressioni come *diem prodicere*³¹, *adesse*³², sono consuetamente adoperate con riferimento a proce-

²⁵ CRAWFORD, *M. Tullius Cicero*, cit., 141 («indictment of Milo *de vi* under the *lex Plautia de vi*»); v. però i rilievi, assai più sfumati, della nt. 6.

²⁶ L. GAROFALO, *Il processo edilizio. Contributo allo studio dei 'iudicia populi'*, Padova, 1989, 105 ss.

²⁷ A. W. LINTOTT, in «CR», XXVI, 1976, 242.

²⁸ TATUM, *The Patrician Tribune*, cit., 315, nt. 150.

²⁹ ALEXANDER, *Trials*, cit., 129.

³⁰ LINTOTT, in «CR», XXVI, 1976, 242.

³¹ Cic. *Q. fratr.* 2, 3, 1 (*prodicta dies*) e 2 (*prodixit diem*); 2, 6 (5), 4 (*dies prodicta*). V. anche il richiamo alla *diei dictio* in Cic. *Sest.* 44, 95 e in Schol. Bob. (STANGL, 122).

³² Cic. *Q. fratr.* 2, 3, 1 e 2 (*Milo adfuit*).

dure criminali dinanzi alle assemblee popolari —, la seconda non sembra poggiare su argomenti molto solidi. E' infatti quanto meno discutibile che dalla testimonianza ciceroniana invocata dall'autore possa desumersi che la difesa sapeva in anticipo che era autorizzata a parlare. Nelle *contiones*, com'è noto, il magistrato che presiedeva l'assemblea era pienamente libero di concedere o non concedere la parola a chi gliene facesse richiesta³³; e ciò avveniva pure nelle *contiones* preliminari di un processo comiziale, anche se possiamo legittimamente supporre che in occasione di un *iudicium* egli facesse di questa facoltà un uso abbastanza parco³⁴.

Particolarmente interessante, a questo proposito, è

Cic. *Q. frat.* 3, 2, 1: *Eodem die Gabinium ad populum luculente calefecerat Memmius sic ut Calidio verbum facere pro eo non licuerit.*

Secondo l'avviso di moderni critici³⁵, Cicerone si riferirebbe con le parole citate ad un *iudicium populi* promosso nel 54 a. C. da Gaio Memmio, in qualità di tribuno, contro Aulo Gabinio³⁶: *iudicium* nel quale Memmio impedì a Marco Calidio di parlare in difesa dell'accusato. E' chiaro che se a tale ipotesi si riconoscessero sufficienti basi di plausibilità, l'argomento addotto da Lintott sarebbe difficilmente accettabile³⁷.

Un argomento più consistente — anche se non decisivo — a favore della tesi del processo comiziale è prospettato da Tatum³⁸.

³³ MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, I³, cit., 201.

³⁴ Th. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, 165 ss.

³⁵ E. FANTHAM, *The Trials of Gabinius in 54 B. C.*, in «Historia», XXIV, 1975, 433 ss. Cfr. anche SHACKLETON BAILEY, *Cicero. Epistulae ad Quintum fratrem*, cit., 174; CRAWFORD, *M. Tullius Cicero*, cit., 141, nt. 6.

³⁶ Si tratterebbe dello stesso processo di cui è fatta menzione in Val. Max. 8, 1 abs. 3: *A. Gabinius in maximo infamiae suae ardore suffragiis populi C. Memmio accusatore subiectus abruptae esse spei videbatur, quoniam et accusatio partes suas plene exhibebat et defensionis praesidia invalida fide nitebantur et qui iudicabant ira perciti poenam hominis cupide expetebant ...* V. però ALEXANDER, *Trials*, cit., 145, nt. 1.

³⁷ Nello stesso senso CRAWFORD, *M. Tullius Cicero*, cit., 141, nt. 6, sulle orme di SHACKLETON BAILEY, *Cicero. Epistulae ad Quintum fratrem*, cit., 174.

³⁸ TATUM, *The Patrician Tribune*, cit., 315, nt. 150.

L'autore richiama un'annotazione di Asconio Pediano alla *pro Milone*:

Asc. in *Milon.* (CLARK, 48): *De oppugnata domo nusquam adhuc legi; Pompeius tamen cum defenderet Milonem apud populum, de vi accusante Clodio, obiecit ei, ut legimus apud Tironem libertum Ciceronis in libro IIII de vita eius, oppressum L. Caecilium praetorem.*

Secondo la testimonianza dello scoliaste, nella biografia di Cicerone scritta da Tirone, suo liberto, figurava la notizia che Pompeo aveva difeso Milone, accusato di violenza da Clodio, di fronte all'assemblea del popolo (*apud populum*). L'attestazione è di un certo rilievo, poiché la *Vita Ciceronis* di Tirone³⁹ era verosimilmente ben informata al riguardo. Va tuttavia osservato che si tratta dell'unica citazione tironiana che si incontra negli scoli di Asconio a noi pervenuti⁴⁰, il che fa supporre che lo scoliaste non abbia consultato direttamente l'opera in questione, ma abbia tratto la citazione *aliunde*, forse da Tito Livio, da lui altre volte utilizzato nel suo commentario⁴¹. Se ciò si ammette, non possiamo avere una certezza assoluta sull'attendibilità del dato riferitoci, poiché — come è già stato da tempo rilevato⁴² — le citazioni tironiane degli scrittori di età augustea non sempre riflettono fedelmente il dettato della fonte a cui attingono.

A mio avviso, è possibile dimostrare che il processo di Milone si svolse nelle forme della procedura comiziale sulla base di elementi assai più sicuri.

Converrà innanzitutto fermare la nostra attenzione su alcuni significativi riferimenti alla causa, fatti dallo stesso Cicerone nelle

³⁹ Su quest'opera, e in generale su Tirone e i suoi scritti, M. SCHANZ - K. HOSIUS, *Geschichte der römischen Literatur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian*⁴, München, 1927, 547 ss. (ivi altra letteratura).

⁴⁰ Le altre citazioni che ci sono rimaste provengono da Gell. 4, 10, 5; Plut. *Cic.* 41, 4 e 49, 4; Tac. *dial. de orat.* 17.

⁴¹ Un buon numero di esempi in J. HUMBERT, *Contribution à l'étude des sources d'Asconius dans ses relations des débats judiciaires*, Paris, 1925, 114, nt. 1.

⁴² A. GUDEMAN, *The Sources of Plutarch's Life of Cicero*, Philadelphia, 1902 (rist. Roma, 1971), 26 ss.

sue arringhe. Nell'*interrogatio in Vatinium*, l'aspra invettiva intesa a distruggere l'attendibilità della deposizione resa da Vatino nel processo contro Sestio, Cicerone si scaglia contro l'inaffidabile testimone con queste parole:

*Quaero quae tanta in te vanitas, tanta levitas fuerit ut in hoc iudicio T. Annium isdem verbis laudares quibus eum verbis laudare et boni viri et boni cives consuerunt, cum in eundem nuper ab eadem illa taeterrima furia productus ad populum cupidissime falsum testimonium dixeris?*⁴³

Vatino, dunque, nel processo contro Milone, era stato chiamato da Clodio — *illa taeterrima furia* — a prestare testimonianza dinanzi al popolo (*productus ad populum*). L'informazione è importante, poiché da essa si desume in modo inoppugnabile che il processo in questione si tenne di fronte ad una pubblica assemblea convocata a fini giudiziari (verosimilmente, come si è detto, l'assemblea delle tribù), e non di fronte ad una corte di giustizia permanente.

Tale convinzione si conferma se si prende in esame un'altra testimonianza ciceroniana generalmente trascurata dalla dottrina. Nell'orazione *pro Milone*, pronunciata nell'anno 52 in difesa dell'amico tratto in giudizio per l'uccisione di Clodio, Cicerone rievoca la tumultuosa seduta del 2 febbraio 56, di cui abbiamo parlato più sopra⁴⁴, aggiungendo una notizia di grande interesse:

*Quid? Privato Milone et reo ad populum accusante P. Clodio, cum in Cn. Pompeium pro Milone dicentem impetus factus est, quae tum non modo occasio sed etiam causa illius opprimendi fuit!*⁴⁵

Alla *contio* in questione — ci informa l'oratore — Milone prese parte in veste di *reus*, cioè di imputato. Non si trattò, dunque, di

⁴³ Cic. *Vat.* 17, 40. V. sul passo il commento di POCOCCO, *A Commentary*, cit., 130.

⁴⁴ Cfr. § 2. Si tratta della seduta in cui Pompeo fu ripetutamente interrogato nel suo discorso dagli schiamazzi e dagli insulti dei clodiani.

⁴⁵ Cic. *Mil.* 15, 40. V. sul passo il commento di CLARK, *M. Tulli Ciceronis pro T. Annio Milone*, cit., 37.

un'assemblea informale tenuta da Clodio prima di mettere il suo avversario sotto accusa, ma di una vera e propria *anquisitio* alla quale l'ex tribuno, già formalmente incriminato tramite la *diei dictio*, intervenne per far valere le sue difese⁴⁶.

In presenza di questi elementi, non mi sembra possibile dubitare che Milone sia stato sottoposto ad un *iudicium populi*. Le obiezioni avanzate dalla critica recente si fondano, a mio avviso, su un'imperfetta valutazione delle fonti. Ciò vedremo subito, vagliando in dettaglio le argomentazioni addotte.

4. — Come si è già avvertito, Gruen ritiene fortemente probante contro la tesi del processo comiziale il lungo arco di tempo stabilito fra la terza adunanza del popolo e la data della seduta finale. L'inosservanza del *trinundinum*, l'intervallo di tre giorni di mercato che — a detta di Cicerone — doveva aver luogo prima della riunione dei comizi giudiziari, escluderebbe che Milone fosse stato tratto in giudizio da Clodio di fronte all'assemblea del popolo. Al riguardo vanno però fatte alcune osservazioni. Il *trinundinum* — come è noto — costituiva una misura di pubblicità⁴⁷. Nell'ambito dei *iudicia populi*, esso aveva lo scopo di far conoscere a tutti coloro che ne avevano interesse il delitto di cui il reo era accusato, le prove addotte a suo carico e la pena che il magistrato intendeva fargli infliggere. Si trattava, vale a dire, di un termine minimo, che doveva necessariamente trascorrere prima che la causa fosse sottoposta al giudizio dei *comitia*: ma non v'è dubbio che il magistrato, ove lo avesse ritenuto necessario, fosse pienamente libero di convocare il popolo per un giorno più lontano⁴⁸. Non può dunque far meraviglia che, in un periodo così convulso della vita pubblica romana come quello di cui ci stiamo occupando, Clodio possa essere stato indotto, per motivi di opportunità politica che attualmente ci sfug-

⁴⁶ Naturalmente con l'assistenza di *advocati* e *patroni* (sopra, ntt. 11-13): in proposito v. CRAWFORD, *M. Tullius Cicero*, cit., 141.

⁴⁷ Per tutti MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, III.1³, cit., 375 ss.; W. KROLL, *Nundinae*, in «RE», XVII.2, Stuttgart, 1937, 1647 ss., 1741 ss.

⁴⁸ Come risulta chiaramente da Liv. 6, 37, 12, e soprattutto da Sc. de Bacchan. lin. 20 (*ne minus trinum nundinum*).

di mettere il suo
ria *anquisitio* alla
tramite la *diei dic-*

ora possibile dubi-
m populi. Le obie-
a mio avviso, su
no subito, vaglian-

e fortemente pro-
igo arco di tempo
ta della seduta fi-
o di tre giorni di
aver luogo prima
che Milone fosse
mblea del popolo.

Il *trinundinum* —
cità⁴⁷. Nell'ambito
scere a tutti coloro
a accusato, le pro-
to intendeva fargli
n i n i m o, che do-
usa fosse sottopo-

il magistrato, ove
bero di convocare
lunque far meravi-
pubblica romana
possa essere stato
tualmente ci sfug-

(sopra, ntt. 11-13): in

it., 375 ss.; W. KROLL,
ss.

attutto da Sc. de Bac-

gono (forse perché voleva attendere i risultati del convegno di Luc-
ca?), a protrarre di qualche mese la convocazione dell'assemblea.
Da tali considerazioni possiamo concludere che le ragioni addotte
da Gruen non sono affatto decisive per escludere che Milone sia
stato sottoposto ad un procedimento comiziale.

Né può attribuirsi alcuna rilevanza al fatto che due delle tre
contiones preliminari (quelle del 2 e del 7 febbraio), nonché la
quarta accusatio (prevista per il 7 maggio), siano state fissate in
giorni che nel calendario romano erano considerati *nefasti*, e che la
terza *contio* si sia tenuta in un giorno contrassegnato dalla sigla NP
(indicante una festività). Come infatti le fonti ci permettono di sta-
bilire, i processi criminali, a differenza dei processi civili, potevano
indifferentemente tenersi sia nei giorni *fasti* che in quelli *nefasti*, e
così pure nei *dies comitiales* e nei giorni festivi⁴⁹. Ciò vale ad esclu-
dere che nel processo in esame vi sia stata una qualsivoglia viola-
zione delle norme relative al tempo di esercizio della giurisdizione.

Un'obiezione di maggior peso potrebbe essere quella che è
difficile ammettere una persecuzione comiziale edilizia in ordine ad
un delitto di natura politica (a Milone, come si è detto, Clodio im-
putava l'uso della violenza nel corso di un'assemblea popolare): gli
edili, infatti, secondo la dottrina più accreditata, avevano il potere
di perseguire *apud populum* solo i delitti comuni punibili con
un'ammenda⁵⁰. Deve tuttavia rilevarsi che sarebbe alquanto inge-

⁴⁹ Il punto è ottimamente lumeggiato da GREENIDGE, *The Legal Procedure*,
cit., 346, nt. 1 e 457; nello stesso senso TYRREL - PURSER, *The Correspondence*,
cit., II, 40 ss.

⁵⁰ V. particolarmente MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II.1³, cit., 492 ss.;
DE RUGGIERO, *Aedilitas*, cit., 406 ss.; JONES, *The Criminal Courts*, cit., 37 ss. Non
escludono che gli edili potessero perseguire anche crimini politici punibili con
un'ammenda LINTOTT, *Violence*, cit., 98 e SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*,
cit., 84. Secondo BAUMAN, *Criminal Prosecutions*, cit., 245 ss., la competenza edi-
lizia era invece sostanzialmente analoga a quella dei tribuni, e si estendeva anche a
crimini capitali di natura politica. Tra le indagini recenti merita di essere partico-
larmente segnalato l'ampio contributo di GAROFALO, *Il processo edilizio*, cit., 109
ss., 121 ss. (ma v. già ID., *La competenza a promuovere 'iudicia populi' avverso*
donne, in «SDHI», LII, 1986, 451 ss.), inteso a dimostrare che gli edili, istituzio-
nalmente competenti in materia di crimini comuni multatici commessi da uomini,
potevano tuttavia agire in via esclusiva per i reati commessi da donne, sia comuni

nuo pretendere di rinvenire, in un periodo di ripetute violazioni della costituzione e di continui sovvertimenti delle forme legali qual è quello che qui si considera, una rigorosa applicazione delle regole e dei principî che disciplinavano le magistrature nell'epoca d'oro della repubblica. Nelle condizioni di grave travaglio in cui Roma si trovava, non è affatto strano che alle antiche figure delittuose che erano oggetto istituzionale della competenza edilizia abbiano potuto aggiungersi, per le contingenze del momento storico, nuove ipotesi criminose precedentemente attribuite alla competenza di altri magistrati. Cicerone, nelle Verrine, mostra di ritenere del tutto normale che un edile possa *agere cum populo de re publica et de hominibus improbis*⁵¹: cioè per delitti contro l'ordine politico della *civitas*, un tempo rimessi all'iniziativa tribunizia. E, pur con tutta la cautela imposta dalla scarsità delle nostre conoscenze in proposito, non sembra improbabile la supposizione che, in conseguenza dell'esautoramento del tribunato della plebe ad opera della legislazione sillana, gli edili, nella tarda repubblica, si siano venuti a poco a poco arrogando le funzioni accusatorie dei tribuni in ordine ai delitti di natura politica.

Ma v'è un altro punto riguardo al quale gli argomenti di Gruen contro la tesi del *iudicium populi* mi sembrano estremamente discutibili. Secondo l'autore — come ho già accennato — non si riuscirebbe a capire per qual motivo Clodio abbia dovuto ricorrere al giudizio dell'assemblea popolare, quando già era in funzione la *quaestio de vi* istituita dalla *lex Plautia*. L'obiezione è tutt'altro che stringente. Vero è, infatti, che sulla fine della repubblica, istituite le *quaestiones perpetuae*, i comizi del popolo avevano quasi interamente perduto le loro funzioni giudiziarie in materia criminale; essi

che politici, anche se comportanti una pena capitale (v. però, in contrario, B. SANTALUCIA, *Edili e processi popolari*, in «Iura», XL, 1989, 80 ss. = *Studi di diritto penale romano*, Roma, 1994, 71 ss.).

⁵¹ Cic. Verr. 1, 12, 36: *hoc mihi sumo, hoc mihi depono, quod agam in magistratu, quod agam ex eo loco ex quo me populus Romanus ex Kalendis Ianuariis secum agere de re publica ac de hominibus improbis voluit; hoc munus aedilitatis meae populo Romano amplissimum pulcherrimumque polliceor*. V. anche Cic. Verr. 2, 5, 67, 163, e le altre testimonianze raccolte da GAROFALO, *Il processo edilizio*, cit., 110, nt. 117.

ripetute violazioni delle forme legali qualificazione delle regole nell'epoca d'oro in cui Roma si guare delittuose che ilizia abbiano potustorico, nuove ipocompetenza di altri ritenere del tutto *de re publica et de rdine politico della* E, pur con tutta la oscenze in proposie, in conseguenza opera della legislasiano venuti a poco tribuni in ordine ai

gli argomenti di orano estremamentecennato — non sia dovuto ricorrere era in funzione la one è tutt'altro che pubblica, istituite le vano quasi interaeria criminale; essi

però, in contrario, B. 80 ss. = *Studi di drit-*

zo, *quod agam in magi-*
c Kalendis Ianuariis se-
munus aedilitatis meae
anche Cic. *Verr.* 2, 5,
l' *processo edilizio*, cit.,

tuttavia costituivano ancora, dal punto di vista politico, una cassa di risonanza ben più potente delle *quaestiones*. Clodio si proponeva — come abbiamo veduto — di screditare l'immagine di Milone e di Pompeo di fronte all'opinione pubblica: è dunque ben possibile che egli abbia scelto la strada del processo comiziale per dare la più vasta eco al suo atto d'accusa.

Io credo, tuttavia, che vi sia stato anche un motivo più contingente per portare il processo davanti al popolo. Cassio Dione ci fornisce un'informazione preziosa, che non mi pare sia stata sufficientemente considerata dagli studiosi, dalla quale si ricava che Clodio, anche se lo avesse voluto, non avrebbe potuto portare il caso dinanzi alla *quaestio de vi*:

Ἄλλο τι τῶν σπουδαίων ἐν τῷ κοινῷ πραχθῆναι οὔτε δίκην οὐδεμίαν ἐσαχθῆναι ἐξῆν⁵².

Apprendiamo dall'autore che Clodio, nella sua febbrile attività, aveva fatto in modo di impedire (non sappiamo con quali maneggi) che ai pretori, già eletti dal popolo, fosse ufficialmente conferito il diritto di esercitare i propri poteri mediante la *lex curiata de imperio*: legge che, ancora in quest'epoca, benché ridotta ad una mera formalità, era sempre considerata indispensabile per avere un *imperium iustum*⁵³. Ciò rendeva impossibile, come Dione sottolinea, la celebrazione dei processi (δίκην οὐδεμίαν ἐσαχθῆναι).

⁵² Cass. Dio 39, 19, 3.

⁵³ L'originaria funzione della *lex curiata de imperio* mal si conciliava col nuovo assetto costituzionale e continuava ad esistere unicamente per rispetto alla tradizione. Tuttavia, nonostante si riducesse ad un atto meramente simbolico in quanto requisito non più indispensabile per l'esercizio del comando, era condizione imprescindibile perché il magistrato potesse correttamente prendere gli *auspicia* inerenti all'esercizio dell'*imperium*. Ancora all'epoca di Cicerone senza la *lex curiata* non era possibile riunire i comizi centuriati (Cass. Dio 41, 43, 3) né ottenere il trionfo (Cic. *Att.* 4, 16, 12). Cfr. U. COLI, *Sur la notion d'«imperium» en droit public romain*, in «RIDA», III s., VII, 1960, 376 (= *Scritti di diritto romano*, II, Milano, 1973, 733); C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma* (trad. it. F. Grillenzoni), Roma, 1980, 279 ss.

Il primo gennaio, dunque, i pretori non avevano potuto incominciare a svolgere le loro attività: le *quaestiones* non erano operanti. La notizia trova conferma indiretta nella prima delle due lettere di Cicerone al fratello Quinto, nella quale l'oratore segnala che solo dopo il 2 febbraio il senato poté occuparsi dell'*ornatio provinciae*, cioè dello stanziamento dei fondi per le esigenze delle unità militari da assegnarsi ai pretori ai quali era stato attribuito il governo delle province⁵⁴. Poiché il senatoconsulto relativo all'*ornatio* era normalmente votato subito dopo l'entrata in carica dei pretori, al momento dell'attribuzione delle province (*sortitio provinciarum*), siamo autorizzati a supporre che questi magistrati siano stati formalmente investiti dell'*imperium* mediante la *lex curiata* verso i primi di febbraio. Clodio era stato eletto edile il 20 gennaio e, a detta di Cassio Dione, aveva citato in giudizio Milone «non appena ottenuta la carica»⁵⁵. La citazione, dunque, dové essere presentata intorno al 21 - 25 gennaio, quando ancora i tribunali permanenti non erano entrati in funzione per la mancata investitura formale dei pretori che li dovevano presiedere. Ciò significa che il processo fu instaurato di fronte all'assemblea del popolo e non di fronte alla *quaestio de vi*, e che la *contio* del 2 febbraio fu una vera e propria *anquisitio*: la prima delle tre *anquisitiones* di un regolare *iudicium populi*.

La conclusione a cui mi pare di dover giungere è dunque che, nonostante i dubbi recentemente sollevati, la dottrina tradizionale meriti ancora la nostra fiducia.

⁵⁴ Sull'*ornatio provinciae* v. P. WILLEMS, *Le sénat de la république romaine*, II, Louvain, 1885 (rist. Aalen, 1968), 616 ss.; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, II², Napoli, 1973, 399 e nt. 7.

⁵⁵ Cass. Dio 39, 18, 1: ἐπειδὴ τάχιστα ἐς τὴν ἀγορανομίαν ... παρεληλύθει. Per la data dell'elezione di Clodio all'edilità, v. Cic. *Q. frat.* 2, 2, 2.